



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

CIRCOLARE N. 24/D



Prot. 176179/R.U.

Roma, 24 dicembre 2009

Rif:

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali
dell'Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

Allegati:

Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI

e per conoscenza
Al Dipartimento delle Finanze
ROMA

Al Comando Generale della
Guardia di Finanza
ROMA

Alla UNIPRO
Via Accademia, 23
20131 MILANO
Fax 022817731

Alla FEDERFARMA
Via Emanuele Filiberto, 190
ROMA

Alla AICE – Ass. Italiana Commercio Estero
Corso Venezia 49
20121 MILANO
Fax 027750329 - aice@unione.milano.it

Alla CONFCOMMERCIO
Piazza Belli, 2
00153 ROMA
Fax 06-5809425

Alla CONFESERCENTI
Via Farini 5
00185 ROMA
Fax 06-474656

Alla CONFINDUSTRIA
V.le dell'Astronomia, 30
00144 ROMA
m.beccarello@confindustria.it
e.bruni@confindustria.it

Al Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali
Via XX Settembre 3,
00187 ROMA

Alla Federazione Nazionale Spedizionieri Doganali
Via Postumia, 3
00198 ROMA

OGGETTO: Applicazione del regime impositivo sull'alcole etilico utilizzato per la produzione di medicinali e di profumeria alcolica e cosmetici.

Sono pervenute richieste di chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 del Decreto Leg.vo n. 504/95 ed in particolare a quanto prescritto al comma 4 del medesimo articolo, in merito alla licenza di deposito ed alla tenuta dei registri di carico e scarico per i medicinali prodotti con alcole e per la profumeria alcolica prodotta con alcole denaturato, alla luce anche di quanto prescritto a suo tempo dal Telex del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Dogane - Direzione Centrale Imposizione Indiretta sulla Produzione e sui Consumi Prot. 7810 del 19.12.1996.

Atteso quanto sopra si rende necessario fornire le seguenti precisazioni premettendo che:

- ai sensi dell'art. 27, comma 3 del Decreto Leg.vo n. 504/95, l'alcole impiegato nelle suddette destinazioni è esente dall'accisa, secondo le prescrizioni del D.M. 9 luglio 1996 n. 524;
- ai sensi dell'art. 9, comma 2, ultimo periodo del D.M. 25.03.1996, n. 210 come modificato con D.M. 16.05.1997, n. 148, le merci contenenti alcole o prodotti di cui ai codici NC 2207 e 2208, esenti, denaturati o non denaturati, non sono considerate sottoposte al regime delle accise ai fini della circolazione.

1 - Adempimenti fiscali per la produzione, la detenzione e la circolazione di medicinali ottenuti con alcole etilico puro.

L'operatore che detiene alcole o prodotti alcolici da impiegarsi nella fabbricazione di medicinali prevista dall'art. 27, comma 3, lettera d) del Decreto Leg.vo 504/95, è tenuto a denunciare la propria attività e a munirsi della licenza prevista per gli impianti di trasformazione di prodotti alcolici in usi esenti, ai sensi dall'art. 3 del D.M. 09 luglio 1996 n. 524; per quanto riguarda le registrazioni contabili e la circolazione di tali prodotti, lo stesso si attiene a quanto disposto dagli artt. 4 e 5 del medesimo Decreto.

Non si rende dovuta la licenza fiscale di esercizio prevista dall'art. 29, comma 4, del Decreto Leg.vo 504/95.

In relazione alla sola detenzione per fini commerciali di prodotti finiti medicinali, si chiarisce che la stessa non è soggetta ad adempimenti contabili specifici relativi alla normativa accise; analogamente, anche la detenzione di prodotti alcolici impiegati direttamente sul corpo umano, consistenti in diluizioni di alcole etilico realizzate secondo formulazioni previste da farmacopee della U.E., nel caso in cui gli stessi sono dei prodotti finiti classificati quali medicinali, non è soggetta ad adempimenti contabili specifici relativi alla normativa accise.

2 - Adempimenti fiscali connessi alla detenzione e circolazione dei prodotti di profumeria alcolica ottenuti con alcool denaturato con denaturante speciale.

Si premette che l'art. 2 del D.M. 9 luglio 1996, n. 524 (impiego di alcole denaturato con denaturante speciale) ed in particolare il comma 8, si riferisce all'intera disciplina fiscale relativa alle profumerie alcoliche e non solo agli operatori che ricevono alcole etilico denaturato per la fabbricazione di prodotti cosmetici.

In merito alla detenzione dei prodotti in trattazione, si chiarisce che il suddetto art. 2, comma 8, alla lettera e), prescrive per l'attività di deposito l'obbligo della denuncia all'Ufficio delle Dogane e della tenuta del registro di carico e scarico per i prodotti di profumeria alcolica fabbricati con alcole denaturato con denaturanti speciali, solo per i prodotti sfusi ed intermedi, per qualsiasi quantitativo degli stessi.

Sono esclusi quindi da tale obbligo i depositi dei medesimi prodotti condizionati per qualsiasi quantitativo. Il limite di 8.000 litri anidri, oltre il quale occorre tenere il registro di carico e scarico fissato dall'art. 29, comma 4 del Decreto Leg.vo n. 504/95, si riferisce infatti alla profumeria alcolica condizionata, fabbricata con alcole non denaturato.

La suddetta esclusione vale anche nel caso in cui sui prodotti in trattazione, acquistati per fini commerciali si effettuano solo piccole lavorazioni, limitatamente all'aspetto esteriore della confezione, non incidenti sulla sostanza dei prodotti né sulla confezione dei medesimi.

L'acquisto e la detenzione per fini commerciali, da parte dei fabbricanti di prodotti di profumeria alcolica condizionati ottenuti con alcole denaturato con denaturanti speciali, dei medesimi prodotti fabbricati da altri produttori, sui quali non viene effettuata alcuna lavorazione, non è soggetta ad alcun adempimento contabile relativo alla normativa accise; se tali prodotti sono invece acquistati allo stato sfuso devono essere presi in carico sul registro prescritto dall'art. 2, comma 8, del D.M. 524/96.

3 - Adempimenti fiscali per gli acquirenti intracomunitari e per gli importatori di profumeria alcolica condizionata, ottenuta con alcool denaturato con denaturante speciale.

In considerazione di quanto dispone l'art. 2, comma 10, del D.M. 9 luglio 1996 n. 524, secondo cui l'alcole contenuto in prodotti non destinati al consumo umano alimentare provenienti da Paesi comunitari è considerato denaturato a norma, l'acquirente intracomunitario di prodotti finiti di profumeria alcolica condizionata, ottenuta con alcole denaturato, non deve essere qualificato come "Operatore Registrato", non deve essere in possesso di alcuna dichiarazione rilasciata dal paese di

provenienza che attesti la formula di denaturazione né è tenuto ad adempimenti contabili specifici relativi alla normativa accise.

Per quanto concerne i medesimi prodotti provenienti da paesi extra U.E., ai fini del riconoscimento della regolarità della denaturazione dell'alcole contenuto occorre attenersi a quanto prescritto dall'art. 2, comma 9, del D.M. 524/96; non sono previsti adempimenti contabili specifici relativi alla normativa accise per la detenzione per fini commerciali degli stessi.

Ai sensi del medesimo art. 2, comma 9, nel caso in cui dagli accertamenti prescritti emergesse che l'alcole contenuto nei prodotti in trattazione non fosse regolarmente denaturato, qualora non sia più possibile la rimessa a norma, sullo stesso si rende dovuta l'accisa.

Si confida nella scrupolosa osservanza dei criteri sopraesposti, con preghiera di darne la massima diffusione e di segnalare con immediatezza ogni eventuale criticità.

I Signori Direttori Regionali ed Interregionali vigileranno sulla corretta e integrale applicazione della presente disposizione.

La presente circolare è stata sottoposta al Comitato strategico e di indirizzo permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 18 dicembre 2009.

Il Direttore Centrale